

**Abstract.** *La disciplina del foro competente per le controversie sorte fra professionista e consumatore che individua il giudice presso cui incardinare il giudizio in funzione del luogo di residenza della parte debole del rapporto, trova applicazione, ricorrendone i requisiti soggettivi, anche nei rapporti di intermediazione finanziaria. Nel caso in cui il contratto sia concluso da due o piú consumatori, il giudice sarà indifferentemente individuato considerando la residenza di uno di essi. Nella fattispecie in esame è stata desunta la riferibilità del contratto di investimento a due investitori, nonostante lo stesso negozio fosse stato sottoscritto da uno solo di essi, in quanto prevedeva la facoltà anche dell'altro di operare disgiuntamente nell'ambito del contratto quadro di riferimento. Il Tribunale adito ha pertanto dedotto da ciò che il contraente sottoscrittore, nel concludere il contratto, abbia agito anche in nome e per conto dell'altro investitore in forza dei principi propri della rappresentanza volontaria e del mandato per l'acquisto di beni mobili. Alla luce di ciò, dunque, è stato giudicato territorialmente competente anche il Tribunale del luogo in cui risulti residente l'investitore non sottoscrittore del contratto di intermediazione.*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati  
dr. ----- presidente  
dr. ----- giudice  
dr. ----- giudice - rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al nnnnnnn. del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2007, assunta in decisione all'udienza del -----, posta in deliberazione nella camera di consiglio del ----- e vertente

## **TRA**

**XXXX e YYYY** elettivamente domiciliate in Terni, -----, presso lo studio del procuratore, Avv. MMMM, che le rappresenta e difende per procura estesa a margine della citazione

## **ATTORI**

**BANCA ZZZZ S.p.A.** elettivamente domiciliata in Terni, -----, presso lo studio del procuratore, Avv. LLLL, che la rappresenta e difende per procura alle liti estesa in calce alla comparsa di ricostituzione del -----;

## **CONVENUTA**

**OGGETTO:** altri istituti di diritto societario soggetti al d.lvo 5/03

## **CONCLUSIONI**

Le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione del -----.

## **FATTO**

Le attrici assumono: di aver acquistato, nel gennaio 2001 ed avvalendosi dell'intermediario QQQQ S.p.A., delle obbligazioni argentina 9% per il complessivo importo di euro 27.460,25; di aver venduto detti titoli in data 8 febbraio 2005 al prezzo di euro 7949,80, perfezionando un'operazione in grave perdita; che la banca intermediaria raccomandava loro l'acquisto dei titoli in parola, descrivendoli quali strumenti finanziari idonei a garantire la tutela del loro risparmio, che il medesimo istituto di credito successivamente consigliava loro di mantenere detti titoli in portafoglio; che nell'adottare tali condotte la banca convenuta non acquisiva preventivamente notizie sul loro profilo di rischio, né li informava dell'inadeguatezza dell'operazione finanziaria al momento preventivamente al perfezionamento della stessa; che

l'inadeguatezza dell'operazione era attestata dal basso rating dei titoli in parola sin dal settembre 2000; che, in particolare, le più autorevoli agenzie di rating il 15 settembre 2000 assegnavano alle obbligazioni argentina il rating BB, tale da indicare la natura altamente speculativa del prodotto finanziario; che la banca non le avvisava dell'inadeguatezza dell'operazione, stante la non conformità della stessa al loro profilo di rischio; che, in particolare, la convenuta non si conformava a quanto prescritto dell'art. 29 reg. Consob intermediari n. 11522 del 1998; che la stessa banca non forniva loro avviso del conflitto d'interessi nel quale versava, trattandosi di acquisto in contropartita diretta; che l'operazione era pertanto affetta da nullità perché compiuta in contrasto con le norme imperative di cui al T.U.F. e al reg. intermediari; che, in subordine, alla luce del grave inadempimento dell'intermediario, il contratto avrebbe dovuto essere risolto; che, comunque, la banca era tenuta a risarcire loro il danno patrimoniale arrecato.

La **BANCA ZZZZ S.p.A.** assume: che il Tribunale adito era incompetente a conoscere le domande avanzate dalle attrici, posto che il contratto quadro e tutte le successive operazioni di negoziazione si erano perfezionate in &&&& mentre la propria sede era in KKKK; che YYYY era priva di legittimazione attiva a svolgere le domande proposte, dal momento che l'ordine di acquisto e il successivo ordine di vendita dei titoli obbligazionari di causa veniva sottoscritto esclusivamente da XXXX; che le attrici sottoscrivevano nel 1996 un contratto di deposito titoli, custodia e amministrazione, in forza del quale l'intermediario si limitava a svolgere una mera attività di negoziazione di strumenti finanziari, senza alcun obbligo di gestione; che le attrici si rifiutavano per iscritto di fornire informazioni sul loro profilo finanziario; che l'operazione di acquisto di obbligazioni argentina era adeguata al loro profilo; che il 18 aprile 1996 le attrici sottoscrivevano un contratto quadro di intermediazione; che al momento dell'operazione di causa non versava in conflitto d'interessi, che soltanto dall'ottobre 2000 le agenzie di rating declassavano i titoli emessi dallo Stato Argentino; che comunque la XXXX veniva messa a conoscenza del possibile andamento negativo dei titoli, tanto da aver sottoscritto, in calce all'ordine di acquisto, la "rischiosità dell'operazione"; che, oltre

al prezzo incassato in sede di vendita dei titoli, le attrici riscuotevano cedole per euro 2045,95.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### OSSERVA

**che** l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a YYYY deve essere disattesa, posto che, benché la stessa non abbia sottoscritto l'ordine di negoziazione oggetto di causa, ella deve comunque considerarsi parte sostanziale del rapporto finanziario in esame stante la sua qualità di cointestataria del deposito titoli per custodia e amministrazione, del conto corrente a quest'ultimo collegato nnnnnn., del contratto quadro di intermediazione finanziaria, tutti contrassegnati dal patto contrattuale volto ad attribuire agli intestatari la facoltà di operare disgiuntamente;

**che** la convenuta facoltà di disposizione disgiunta induce a ritenere che XXXX, sottoscrivendo l'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari di causa, abbia agito anche in nome e per conto della cointestataria (in forza dei principi propri della rappresentanza volontaria e del mandato per l'acquisto di cose mobili *ex art. 1706 c.c.*);

**che** a tale conclusione deve pervenirsi, peraltro, non essendovi prova in merito al titolo di provenienza del denaro impiegato nell'acquisto;

**che** in assenza di prova sul punto deve operare la presunzione di contitolarità del denaro impiegato in quanto proveniente dal cointestato conto corrente "d'appoggio";

**che** posta la ravvisata qualità di parte contrattuale in capo a YYYY, deve dirsi sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale a conoscere la controversia in esame ai sensi dell'art. 33 lett. u) del codice del consumo, applicabile nella specie stante lo status di risparmiatori-consumatori rivestito dalle attrici;

**che** YYYY è, infatti, residente in %%%% mentre non rileva, in senso contrario, la residenza in &&&& di XXXX, posto che non avendo quest'ultima aderito all'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla convenuta (che ha indicato il Tribunale di PPPP quale giudice competente) ha così rinunciato a invocare la competenza del foro legale del luogo di sua residenza o domicilio (sempre *ex art. 33 lett. u)*

codice del consumo);

**che** la domanda di nullità del contratto quadro e delle operazioni finanziarie da esso dipendenti fondata dagli attori sull'asserita violazione da parte dell'intermediario delle norme imperative di condotta previste dal T.U.F. e dal Regolamento Consob Intermediari (reg. n. 11522 del 1998) deve essere disattesa;

**che** si deve certamente convenire sul fatto che le norme dettate dal citato T.U.F. e dal Regolamento Consob Intermediari hanno carattere imperativo, perché dettate non soltanto nell'interesse del singolo investitore di volta in volta coinvolto ma anche nell'interesse dell'integrità dei mercati (art. 21 lett. a T.U.F.). Tale rilievo non è però sufficiente a far concludere nel senso che la violazione di una o più delle predette norme comporta la nullità del contratto; è evidente infatti che il legislatore non ha espressamente stabilito che il mancato rispetto delle citate disposizioni interferisce con la fase genetica del contratto e produce il radicale effetto della nullità. Non si rientra pertanto in uno dei casi tipici di nullità di cui all'art. 1418, terzo comma, c.c.; che soluzione negativa deve inoltre fornirsi all'interrogativo se nel caso in esame la nullità possa dipendere dall'applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 1418 c.c., cioè se si possa predicare la nullità virtuale del contratto perché contrario alle norme imperative di cui al T.U.F. e al Regolamento Intermediari; le ragioni della risposta negativa a tale quesito sono quelle esposte prima da Cass. n. 19024 del 2005 e, successivamente, consacrate in Cass. SS.UU. n. 26724 del 2004;

**che** con le predette sentenze il giudice di legittimità, dopo aver premesso che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, ha escluso che l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali ovvero nella fase di esecuzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria, possa costituire causa di nullità, a prescindere dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, salvo che questa sanzione di invalidità non sia espressamente prevista. Il perno concettuale intorno al quale ruota la riportata conclusione del giudice di legittimità è quello della netta distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di

validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto nella fase esecutiva del rapporto, genera, salva espressa diversa previsione legislativa, responsabilità e può costituire causa di risoluzione del contratto, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale. Tale distinzione viene fondata, sul piano sistematico, anche sulle conseguenze in termini di responsabilità e non di invalidità dell'atto connesse dalle disposizioni codicistiche alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte di uno dei contraenti;

**che** con la sentenza n. 26724 del 2007 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, svolta tale premessa generale, hanno quindi escluso che nel settore dell'intermediazione finanziaria possa riscontrarsi un principio di segno diverso da quello rinvenibile nel sistema codicistico, rilevando che ad una disamina delle norme dettate per disciplinare l'attività e i contratti delle società di intermediazione mobiliare è dato constatare come il legislatore abbia espressamente ipotizzato alcune ipotesi di nullità, afferenti alla forma e al contenuto pattizio dell'atto (art. 23 e 24, ultimo comma, T.U.F.), nessuna delle quali è però riconducibile alla violazione delle regole di comportamento gravanti sull'intermediario in tema di informazione del cliente e di divieto di operazioni inadeguate al profilo patrimoniale dello stesso o in conflitto di interessi; costituendo queste ultime situazioni che il legislatore ha preso in considerazione esclusivamente per i loro eventuali risvolti in tema di responsabilità, atteso che è stato posto espressamente a carico dell'intermediario l'onere della prova di aver agito con la necessaria diligenza (art. 23, ultimo comma, T.U.F.); non è stato ritenuto argomento idoneo a fondare una conclusione di segno opposto quello volto a valorizzare la natura generale dell'interesse alla correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, alla luce dei riflessi propagabili sul buon funzionamento dei mercati; ciò sulla base della considerazione che alla tutela di un siffatto interesse generale sono preordinati il sistema di controlli facenti capo all'autorità pubblica di vigilanza ed il regime delle sanzioni che ad esso accede;

**che** naturalmente, una volta escluso che la violazione dei doveri comportamentali dell'intermediario nella fase prenegoziale o in quella di esecuzione del rapporto sia idonea a riflettersi sulla validità genetica del contratto di intermediazione, ciò non significa che costituirà una

condotta priva di conseguenze ma, semplicemente, che si tratterà di causa generante ipotesi di responsabilità ed episodi di inadempimento. Richiamata la distinzione tra obblighi che precedono ed accompagnano la conclusione del contratto e quelli che hanno riguardo alla successiva fase esecutiva, il giudice di legittimità del 2007 ha rilevato che la violazione dei primi dà luogo ad una responsabilità di natura precontrattuale, dalla quale discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni, senza che a ciò osti l'avvenuta stipulazione del contratto (come riteneva invece la giurisprudenza più risalente), dal momento che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stato concluso un contratto invalido o inefficace (*ex art. 1338 c.c.*) ma anche se il contratto perfezionatosi sia valido e comunque produca effetti pregiudizievoli per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in tal caso il risarcimento del danno sarà da commisurare al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento in mala fede; diversamente, la violazione da parte dell'intermediario dei doveri attinenti alla fase successiva alla stipulazione del contratto di intermediazione integra un inadempimento (o inesatto adempimento) contrattuale, dal momento che, attesa la natura imperativa delle norme legislative che li prevedono, tali doveri di condotta integrano, *ex art. 1374 c.c.*, il contenuto del regolamento contrattuale convenuto: ben potendo pertanto la loro eventuale violazione, oltre che fondare obblighi risarcitori a carico dell'intermediario anche condurre, ove ricorrano gli estremi di gravità di cui all'*art. 1455 c.c.*, alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria in corso; deve invece escludersi che possa ammettersi la risoluzione delle singole operazioni di negoziazione poste in essere in attuazione degli obblighi assunti con il contratto quadro, posto che gli ordini di investimento sono privi di un'autonoma causa negoziale, trovando il loro fondamento causale nel contratto d'investimento a monte;

**che** ciò posto, occorre tentare di delineare l'ambito degli obblighi legali di comportamento degli intermediari finanziari. Nella prestazione

dei servizi di investimento ed accessori i soggetti abilitati devono « comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati » (art. 21 lett. a) T.U.F.), ossia secondo criteri applicabili già in forza del diritto comune (art. 1176, secondo comma, c.c.) e con lo specifico dovere di operare per l'integrità dei mercati, che il regolamento Intermediari ha interpretato precisando che le imprese di investimento « rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano » (art. 26, primo comma);

**che** l'ampia portata delle clausole generali di diligenza, correttezza e trasparenza previste dal T.U.F. è stata precisata dal regolamento intermediari, che comunque non ne ha consumato la portata di norma di chiusura delle lacune contrattuali e normative riconoscibile all'art. 23 lett. a) T.U.F.; il solo canone di comportamento previsto dal predetto art. 21 privo di uno specifico referente lessicale nel codice civile è quello di trasparenza, che comporta l'obbligo di fornire al cliente « informazioni complete, obiettive ed intellegibili in ordine agli elementi rilevanti del rapporto, del servizio e degli strumenti finanziari » (così in dottrina); in altri termini, assume particolare importanza la chiarezza e la comprensibilità delle informazioni fornite al cliente, posta l'elevata complessità dei profili tecnici connotanti gli strumenti e le operazioni finanziarie, il regolamento Intermediari ha specificato più analiticamente il contenuto del dovere di diligenza professionale degli operatori professionali, precisando che questi ultimi sono tenuti ad acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti che sia adeguata al tipo di prestazioni da fornire (art. 26, primo comma, lett. e)), nonché ad ottenere da ogni servizio di investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore (art. 26, primo comma, lett. f));

**che** gli intermediari, ai sensi dell'art. 21 lett. b) T.U.F., devono « acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati », regola che comporta l'obbligo dell'operatore di informarsi sul tipo di cliente e sulle sue disponibilità finanziarie; il regolamento predetto prevede che « prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di



investimento ed accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto [...] ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore (art. 28, primo comma, lett. a)); tale disposizione recepisce la *know your customer rule* di derivazione anglosassone, e svolge una funzione strumentale al perseguimento del centrale principio della *suitability rule*;

**che** la Consob con comunicazione n. 30396 del 21 aprile 2000, dopo aver precisato che tale obbligo può essere assolto senza l'osservanza di specifiche modalità, ha raccomandato agli intermediari « di non sollecitare in alcun modo il rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni richieste »; per giurisprudenza costante, cui questo Tribunale presta adesione, l'eventuale rifiuto del cliente di fornire tali informazioni, anche se frutto della sua autodeterminazione, non vale ad esonerare l'intermediario dell'obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione: in tal caso l'intermediario dovrà attestare le modalità del proprio operare su livelli di tutela elevati, dovendo desumere da tale rifiuto una "propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività", ciò in quanto dalla interpretazione della disciplina regolamentare in argomento "non possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente" (così Trib. Manza, 16 dicembre 2004; Trib. Montava, 1 dicembre 2004; Trib. Milano, 20 marzo 2006);

**che** è obbligo degli intermediari consegnare ai clienti, negli stessi termini in cui va assolto l'obbligo di assunzione di informazioni dalla clientela, il "documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" predisposto dalla Consob (allegato 3 al regolamento intermediari);

**che** l'art. 28, secondo comma, reg. Intermediari contiene la più rilevante specificazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 21,

primo comma lett. b), T.U.F. prevedendo che gli intermediari, prima di effettuare o consigliare operazioni, ovvero prima di prestare il servizio di gestione, forniscano al cliente le informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento; con comunicazione n. 30396 del 21 aprile 2000 la stessa Consob ha precisato che si tratta di un obbligo avente carattere continuativo, che « non si esaurisce in occasione della prima operazione »; uno degli obblighi di comportamento centrali gravante sugli intermediari professionali è quello di cui all'art. 29 reg. Intermediari di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni « non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione », tenendo conto, ai fini della formulazione del giudizio di adeguatezza, delle informazioni ricevute dal cliente-investitore ex art. 28, primo comma, lett. a) del regolamento e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati (c.d. *suitability rule*):

**che** in termini positivi tale obbligo di comportamento dell'operatore professionale può essere tradotto nell'obbligo di raccomandare o porre in essere per conto del cliente soltanto operazioni compatibili con le caratteristiche personali e la situazione finanziaria di quest'ultimo (con la citata comunicazione n. 30396 la stessa Consob ha precisato che in ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni il giudizio di adeguatezza deve compiersi da parte dell'intermediario « in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso, ad es. età, professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato »);

**che** ove il cliente impartisca l'ordine di compimento di un'operazione inadeguata, è dovere dell'intermediario informare il cliente di tale circostanza e delle ragioni per le quali non è opportuno procedere alla sua esecuzione (art. 29, terzo comma, reg. Intermediari), « qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o altro supporto equivalente, cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29, terzo

comma, reg. Intermediari);

**che** la giurisprudenza di merito, che questo Tribunale condivide, precisa che la conferma di un'operazione inadeguata, per essere valida e sollevare l'intermediario da responsabilità, deve essere specifica e non già generica, potendo soltanto in tal modo la disposizione raggiungere il proprio scopo (cfr. Trib. Genova, 15 marzo 2005, n. 1230; Trib. Rimini, 6 giugno 2007, n. 564); che l'art. 21, primo comma, lett. e) T.U.F., in materia di conflitto di interessi tra intermediario e cliente, prevede che gli operatori abilitati devono « organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento »; per conflitto di interessi deve intendersi una situazione, anche di mero conflitto potenziale tra l'interesse dell'intermediario e quello del cliente; come rilevato in dottrina, la derivazione anglosassone dell'espressione consente di mutuare i canoni ermeneutici adottati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ove si parla di *conflict of interests* anche con riferimento a situazione di mera concorrenza di interessi: di conseguenza, le regole sancite in materia dovranno trovare applicazione anche in situazioni nelle quali non vi sia assoluta incompatibilità tra i due interessi; l'obbligo di assicurare la trasparenza in ipotesi di conflitto impone all'intermediario di fornire tempestiva ed adeguata comunicazione al cliente dell'interesse dell'intermediario nell'operazione. In particolare, l'art. 27 reg. Intermediari dispone che gli operatori abilitati « non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto il cliente sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione ed il cliente non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione della stessa »;

**che** l'espresso obbligo di organizzarsi in modo da evitare il conflitto di interessi posto a carico dell'intermediario ex art. 21, primo comma, lett. e) T.U.F. ha indotto la dottrina a ritenere mutuata nel nostro sistema l'esperienza nordamericana delle cc.dd. muraglie cinesi (*Chinese Walls*), che fa riferimento a quegli "accorgimenti organizzativi

volti ad evitare al contempo che le strutture che operano per conto della clientela: 1) dispongano di informazioni riservate di cui altri comparti dell'impresa siano a conoscenza e che siano tali da porre l'intermediario in conflitto di interessi con il cliente o da far sorgere un conflitto tra il dovere d'informazione cui l'intermediario è tenuto nei confronti di un cliente e il dovere di riservatezza cui il medesimo sia tenuto nei confronti di un altro; 2) siano soggette anche di fatto all'influenza delle strutture che svolgono servizi che possono generare conflitti d'interessi estrinseci";

Obbligazioni Argentina.

**che** le principali agenzie internazionali hanno attribuito, nel corso del tempo, alle Obbligazioni argentine un rating con andamento progressivamente negativo, da B1/B2 nel 1999 a B3 nel giugno 2001, per poi diventare Caa1/Caa2/Caa3 in prossimità del default (secondo Moody's). Alla data delle operazioni finanziarie di acquisto posta in essere dagli attori (nel gennaio 2001) il titolo in questione era collocato nella categoria dei prodotti altamente speculativi e presentava un *rating* che indicava una affidabilità insufficiente ed ad alto rischio di rimborso; l'analisi dell'evoluzione del *rating* dei titoli argentini avrebbe dovuto indurre un soggetto qualificato a porre particolare attenzione all'emittente operando un continuo monitoraggio in virtù della temporanea difficoltà finanziaria fin dalla data di lancio dei titoli argentini; i *rating* agli stessi attribuiti, avrebbero dovuto indurre un soggetto qualificato a classificare l'investimento ad altissimo rischio per l'eventuale acquirente, considerando che la valutazione di "difficoltà temporanea di liquidità" è sempre stata desumibile dai *rating* succedutesi dalla emissione al default;

che ai sensi degli artt. 26 e 28 reg. Intermediari, la banca convenuta era obbligata ad informarsi ed informare i clienti della rischiosità dell'investimento, tenendo conto, in particolare, del basso profilo di rischio che l'intermediario avrebbe dovuto attribuire alle attrici, non solo alla luce del rifiuto opposto dalle stesse di fornire informazioni sui loro obiettivi di investimento, ma anche analizzando la composizione del loro portafoglio, composto, in gran parte, da titoli di stato e contrassegnato dal fatto che i titoli a più elevato rischio erano acquistati esclusivamente per lucrare le relative plusvalenze e non in un'ottica d'investimento di lungo periodo (com'è dato desumere dalla contenuta permanenza degli stessi in portafoglio);

**che** ciò posto, nel caso in esame non occorre verificare, sulla base dei criteri dettati dall'art. 29 reg. Intermediari e degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, se l'operazione di negoziazione fosse inadeguata (per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione) al profilo finanziario degli attori, dal momento che è stato lo stesso intermediario a qualificarla come tale, come emerge dal contenuto dell'ordine di acquisto (che reca in calce l'avvertimento della "rischiosità dell'operazione"); si tratta però di verificare se, consapevole di tale inadeguatezza, la banca abbia agito o meno in conformità ai doveri di condotta prescritti dal citato art. 29 reg. Intermediari;

**che** sebbene l'ordine di acquisto di specie reca in calce la dicitura: "sottoscrivo per la rischiosità dell'operazione" seguita da una specifica sottoscrizione, nondimeno tale generica indicazione non può essere considerata rispondente alle prescrizioni di informare adeguatamente l'investitore degli specifici rischi dell'investimento secondo il disposto del primo comma dell'art. 21 Dlgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, secondo comma, reg. Intermediari, né può dirsi che per mezzo di quel generico avvertimento l'investitore sia stato messo al corrente delle specifiche "ragioni per cui non fosse opportuno procedere" all'esecuzione dell'operazione di acquisto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 29, terzo comma, reg. Intermediari (Trib. Genova, "15 marzo 2005, n. 1230; Trib. Rimini, 6 giugno 2007, n. 564 ); che in ragione della estrema genericità che lo connota, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario non si possono dire assolti mediante la consegna al cliente del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, che non garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'operatore abilitato deve assicurare, in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto (cfr. Trib. Roma, 8 ottobre 2004);

**che** fermo quanto precede, deve dirsi accertata la violazione da parte della **BANCA ZZZZ S.p.A.** degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza imposti agli intermediari in strumenti finanziari dagli artt. 21 T.U.F. e 26, lett. e) ed f), 28 e 29 reg. Intermediari, non avendo provato la convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere *ex art. 23*, ultimo comma, T.U.F. di aver operato nello svolgimento dell'attività di

intermediazione di specie con la diligenza richiesta dalla sua natura;

che benché gli attori abbiano richiesto la risoluzione del contratto concluso con la banca e fermo quanto in precedenza precisato in merito alla riferibilità di tale domanda al solo contratto quadro e non anche ai singoli ordini di negoziazione, ritiene questo Tribunale che non sussistano i profili di gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c., tenuto conto che l'episodio di inadempimento oggetto di causa ha riguardo ad una singola operazione di negoziazione;

**che** ne consegue che la domanda attorea meritevole di accoglimento è esclusivamente quella risarcitoria; la decisione della Repubblica Argentina, nel dicembre 2001, di sospendere il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni ha determinato un pregiudizio nella sfera patrimoniale degli attori, etiologicamente riconducibile all'inadempimento contrattuale della banca, la quale avrebbe dovuto rifiutarsi di porre in essere l'operazione di negoziazione, rilevandone l'inadeguatezza;

**che** non costituisce oggetto di contestazione tra le parti che gli attori hanno comunque percepito cedole per il complessivo importo di euro 2045,95 nonché che il prezzo ricavato dalla vendita dei titoli è stato di euro 7449,28. L'esborso sostenuto per l'operazione di acquisto è di euro 27460,25. La perdita subita (danno emergente) deve pertanto quantificarsi in euro 17465,02;

**che** atteso che, in conformità alla prevalente giurisprudenza, deve ritenersi che l'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità aquiliana un debito di valore e non di valuta, deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità di allegazione e prova da parte del creditore del maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. (Cass. SS. UU. N. 1712 del 1995);

**che** deve procedersi quindi alla rivalutazione monetaria della somma liquidata facendo applicazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno 2001 (data del default della Repubblica Argentina), così pervenendo all'importo di euro 20711,00;

**che** gli interessi compensativi dovuti dalla data dell'evento alla data del deposito della presente sentenza (dovendosi remunerare il

creditore del mancato godimento della somma di denaro investita) si applicano nella misura del tasso legale progressivamente vigente; gli stessi dovranno essere calcolati a decorrere dall'anno 2001 sull'importo corrispondente alla somma a quella data devalutata (in base al coefficiente annuale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno 2001), con rivalutazione anno per anno - sempre sulla base dei relativi coefficienti annuali Istat - sino alla data di pubblicazione della presente decisione (cfr. Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712);

**che** la **BANCA ZZZZ S.p.A.**, soccombente, deve essere condannata a rimborsare ad **XXXX** e **YYYY** le spese processuali da queste ultime anticipate, nella misura indicata in dispositivo;

**che** la sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.)P. Q. M.

1. condanna la **BANCA ZZZZ S.p.A.** a corrispondere in favore di **XXXX** e **YYYY**, in solido tra loro dal lato attivo, la somma di denaro di euro 20711,00, oltre gli interessi nella misura del tasso legale progressivamente vigente a decorrere dall'anno 2001, sull'importo base rappresentato dalla somma in questa sede liquidata devalutata a quella data in base al coefficiente annuale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno 2001, con rivalutazione anno per anno - sempre sulla base dei relativi coefficienti annuali Istat - sino alla data di pubblicazione della presente decisione, a decorrere dalla quale dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale sino all'effettivo pagamento;

2. rigetta le altre domande proposte da **XXXX** e **YYYY** nei confronti di **BANCA ZZZZ S.p.A.**;

3. condanna la **BANCA ZZZZ S.p.A.** a rimborsare a **XXXX** e **YYYY** le spese processuali da questi ultimi anticipate, che si liquidano in euro 900,00 per diritti di procuratore, euro 1100,00 per onorari di avvocato ed euro 187,43 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense,

I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Terni, 3 maggio 2010

Il Giudice estensore

(-----)

Il Presidente

(-----)